

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 100/CSA- RIUNIONE DEL 1 MARZO 2018

#### I<sup>o</sup> COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; -  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. MOHAMED FOFANA SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/FRANCAVILLA CALCIO DELL'11.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Con il gravame, proposto in data 23.2.2018, la società A.S.D. Francavilla Calcio 1927 ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. 94 del 14.2.2018, infliggeva al calciatore Mohamed Fofana la sanzione della squalifica fino al 18.4.2018 perché durante l'incontro Castelfidardo-Francavilla Calcio dell'11.2.2018 protestava nei confronti del Direttore di gara ponendole una mano sulla spalla e spingendola con forza, costringendola ad arretrare di un passo e causandole sensazione dolorifica.

La reclamante, in particolare, sottolinea la sproporzione della sanzione rispetto al comportamento contestato, richiamando al riguardo diversi precedenti, fra cui uno (decisione n. 1 del 12.7.2017 di questa Corte) ai danni del medesimo Direttore di gara qui interessato, per un comportamento parzialmente analogo.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. L'aver procurato al Direttore di gara anche la dedotta sensazione dolorifica rende appropriato sanzionare il comportamento del tesserato in misura maggiore di quanto deciso nella citata decisione n. 1/2017, ma al contempo al di sotto di quanto stabilito dal Giudice sportivo. In particolare, appare congruo riquantificare in 5 giornate complessive di squalifica la sanzione applicabile.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Francavilla Calcio 1927 di Francavilla al Mare (Chieti) ridetermina la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE CAPOZZI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto al calciatore Michele Capozzi la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive.

Tale decisione è stata assunta: *“per avere lo stesso, al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno un calciatore avversario”*.

Avverso tale provvedimento il calciatore ha proposto reclamo innanzi a questa Corte con atto del 20.02.2018, chiedendo la riduzione della squalifica *“in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti riconducibili al ricorrente e quindi ex art. 19 CGS comma IV lett. B nella misura di 3 giornate di squalifica e/o nella minore misura che l'On. Corte adita riterrà di giustizia.”*

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Il reclamante non ha contestato di aver sferrato un pugno al calciatore avversario che, tuttavia, a seguito dell'evento non riportava alcun danno e/o pregiudizio. Ha contestato invece che, nel caso di specie, si sia verificata una rissa atteso che lo stesso Direttore di gara, nel proprio supplemento di rapporto, avrebbe dichiarato che al termine della gara *"a centro campo si evolveva un capannello di calciatori, dirigenti e due persone estranee"*.

La Corte ritiene fondate le eccezioni sollevate dal reclamante, atteso che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, nonché sentito l'arbitro, non emerge che il reclamante abbia partecipato ad una rissa e per tale motivo ritiene che la sanzione irrogata al sig. Capozzi sia eccessiva, in considerazione del fatto che a seguito dell'evento il giocatore colpito non ha subito alcuna conseguenza.

La Corte Sportiva di Appello, tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma IV lett. B, ritiene congrua la sanzione di 3 giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Capozzi Michele e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto al calciatore reclamante la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive.

Tale decisione è stata assunta: *"per avere lo stesso, al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno dietro la nuca un calciatore avversario che cadeva a terra rendendo necessario l'intervento dei sanitari"*.

Avverso tale provvedimento il sig. Varsì ha proposto reclamo innanzi a questa Corte con atto del 20.02.2018, chiedendo la riduzione della squalifica *"in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti riconducibili al ricorrente e quindi ex art. 19 CGS comma IV lett. B nella misura di 3 giornate di squalifica e/o nella minore misura che l'On. Corte adita riterrà di giustizia."*

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Il reclamante ha contestato di aver sferrato un pugno al calciatore avversario, ammettendo, invece, di averlo colpito alla nuca con il palmo della mano, eccependo altresì che a seguito dell'evento il calciatore colpito non avrebbe riportato alcun danno e/o pregiudizio.

La Corte non può aderire alla ricostruzione dei fatti, così come operata dal reclamante, perché in contrasto con il rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, tuttavia, ritiene che la sanzione irrogata sia eccessiva in considerazione del fatto che, in conseguenza dell'evento, il calciatore colpito non ha subito alcuna conseguenza.

La Corte Sportiva di Appello, tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma IV lett. B, ritiene congrua la sanzione di 3 giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A., sentito altresì l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Varsì Alfredo e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/ OLYMPIA AGNONESE DELL'11.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Tale decisione è stata assunta: *"per avere, al termine della gara, propri dirigenti e calciatori, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria"*.

Avverso tale provvedimento la Pol. Olympia Agnonese ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 21.02.2018, chiedendo: *“in riforma dell’impugnata delibera la congrua riduzione dell’ammenda erogata dal Giudice Sportivo”*.

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 1.500,00 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, per la assoluta marginalità ed irrilevanza della *“presunta attiva partecipazione di dirigenti e calciatori dell’appellante al parapiglia ingeneratosi in campo, dopo la conclusione della gara”*.

Ha eccepito altresì la reclamante che, essendosi gli atti antiregolamentari verificati in campo avverso, dove l’organizzazione della gara è rimessa alla esclusiva competenza della Società locale, la responsabilità deve essere attenuata.

La Corte ritiene che, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, la sanzione inflitta sia congrua in considerazione di quelli che sono stati gli accadimenti verificatisi al termine della gara.

Per queste motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **5. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI BARI VITO SEGUITO GARA CAVESE 1919 S.R.L./AUDACE CERIGNOLA DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)**

Con reclamo presentato nei modi e termini di regolamento, la S.S.D. Audace Cerigliola (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Di Bari Vito è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, in reazione ad una condotta violenta, colpito con la mano aperta il volto di un avversario”.

La Società lamenta l’eccessività della sanzione evidenziando che il gesto posto in essere dal Di Bari non può ritenersi violento non avendo arrecato alcun danno fisico all’avversario che ha solo allontanato con una “manata” dopo essere stato deliberatamente aggredito da quest’ultimo al fischio finale.

La società evidenzia, inoltre, che sul punto lo stesso arbitro, nel descrivere la condotta del proprio calciatore, non scrive “colpiva” bensì “rispondeva” con la mano aperta colpendo un avversario. Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica inflitta dal giudice sportivo.

A parere di questa Corte il gravame è meritevole d’accoglimento sulla scorta della refertazione arbitrale.

Osserva la Corte che, nell’esposizione dell’episodio, il direttore di gara non usa la parola pugno o gomitata sicché il colpo inferto all’avversario, per come descritto nel rapporto, ben avrebbe potuto costituire un tentativo di allontanamento del calciatore avversario e comunque non può venir considerato condotta violenta, sanzionabile nella misura stabilita in prime cure.

Sanzione adeguata alla fattispecie appare, pertanto, quella ridotta della squalifica per due gare.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.4.2018 E INFLITTA AL CALC. CESAROTTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OLTREPOVOGHERA/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)**

Con ricorso del 21.1.2018 la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 25.4.2018 inflitta al calciatore Cesarotti Andrea a seguito della gara di campionato nazionale juniores Oltrepovoghera/Calcio Lecco 1912 S.r.l. del 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018).

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva che il calciatore in questione, minorenne, si era sempre comportato correttamente in precedenza e che aveva male interpretato la risposta fornita dall'arbitro alla sua richiesta di spiegazioni. L'arbitro, a sua volta, avrebbe male interpretato la richiesta di spiegazioni e conseguentemente avrebbe ritenuto minacciose e irrispettose le parole profferite dal calciatore.

Chiedeva, pertanto, la revoca della sanzione o comunque una sua riduzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il referto arbitrale è chiarissimo e riferisce puntualmente e con precisioni le affermazioni del calciatore la cui natura palesemente ingiuriosa e minacciosa non è in alcun modo discutibile. Il reclamo, peraltro non offre alcun argomento a sostegno di una ricostruzione di segno opposto risolvendosi in un assai generico, quanto inutile richiamo alla correttezza del comportamento del giocatore nel passato ed alla sua giovane età.

Non vi sono motivi per discostarsi dalla corretta decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISERANO/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018)**

Con ricorso del 21.2.2018 la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ciserano/Calcio Lecco 1912 S.r.l. del 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018).

Il ricorso, di poche parole, si limita censurare il comportamento dei tifosi sottolineando come esso si risolva in un danno a carico della società. Viene anche censurata, in termini sintetici, la recidiva di cui si chiede la revoca.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Non è esposta infatti alcuna ragione a sostegno della richiesta di annullamento o riduzione della sanzione e poco chiara e scarsamente comprensibile appare la richiesta di revoca della recidiva specifica.

Il provvedimento ineccepibile del Giudice Sportivo deve, dunque, trovare conferma

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CARBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ALBALONGA DEL 11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)**

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Pol. Calcio Budoni (d'ora in avanti, per brevità, "Società") ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato all'allenatore Sig. Carbone Raffaele la sanzione disciplinare della squalifica per 3 giornate effettive di gara "perché, allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressione irrispettosa".

Con i motivi di gravame, la Società ha eccepito l'insussistenza della natura irrispettosa dell'espressione ascritta al Carbone e la rilevanza disciplinare della stessa non correttamente qualificata dal Giudice Sportivo e, comunque, sanzionata in misura eccessivamente afflittiva.

La Società ha osservato, al contrario, che l'espressione pronunciata dal Carbone aveva semmai il significato di rimprovero, di biasimo o di inadeguatezza tecnica in relazione ad alcune decisioni assunte dall'arbitro nel corso della gara.

Ha, quindi, concluso, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, all'uopo, questa Corte che il comportamento del Carbone deve qualificarsi come irrispettoso.

Nel caso di specie l'espressione pronunciata dall'incolpato individua un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

Pertanto, il Giudicante, sulla base della refertazione in atti, ritiene fondata la doglianza relativa alla incongruità della squalifica e meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione della medesima.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempio) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì a tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 13 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini